

Regolamento comunale per la salvaguardia del Verde urbano pubblico e privato

- 1. Le norme del presente articolo sono previste al fine di salvaguardare e migliorare la qualità del territorio urbano, tenuto conto delle precipue funzioni igieniche, ambientali, paesaggistiche ed estetiche che il verde pubblico e quello privato rivestono con particolare attenzione per il grave problema degli incendi boschivi.
- 2. A tal fine il Comune riconosce al verde urbano l'irrinunciabile ruolo di tessuto connettivo tra città e campagna ponendosi quindi come uno degli elementi cardine nella conservazione della salubrità del vivere urbano per le capacità ecologiche che esso rappresenta : funzione di filtro alla diffusione degli inquinanti, ombreggiamento del suolo, attenuazione del sistema di impermeabilizzazione dei flussi idrici e habitat funzionale alla migrazione della fauna.
- 3. Esse si applicano al verde pubblico e privato di giardini delle aree urbanizzate così come individuate dal vigente Piano Urbanistico Comunale escludendo le aree a protezione naturale; per quanto riguarda questa parte di territorio comunale extraurbano si fa riferimento al Piano Coordinamento Paesistico Territoriale (PTCP), alla legge regionale del 22 gennaio 1999 n. 4, al regolamento di Polizia Forestale, ed alle norme generali della legislazione nazionale e regionale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- 4. Il verde urbano viene classificato nelle seguenti categorie :
- a) storico artistico ecologico (parchi, orti botanici e giardini storici);
- b) ludico ricreativo (aree di verde attrezzato);
- c) verde strutturale (alberate,piazze);
- d) estetico funzionale (arredi urbani, aiuole stradali);
- e) produttivo (aree agricole ed orti urbani).
- 5. Ai fini di raggiungere l'obiettivo di omogeneizzare i criteri di classificazione delle aree verdi il Comune promuove ed incentiva la realizzazione di progetti e modalità di gestione del verde per una gestione organica pianificatoria ai fini della predisposizione di un Piano del Verde Urbano.
- 6. Sono oggetto delle presenti norme:
 - a. Gli alberi con un diametro di fusto, misurato a mt. 1,50 dal suolo, superiore a cm.15; ovvero, nel caso in cui più tronchi si dipartano dallo stesso ceppo, quando almeno uno di essi presenta un diametro minimo di cm.10, sempre misurato a mt. 1,50 dal suolo;
 - b. Gli alberi appartenenti alle seguenti specie: leccio, tasso, corbezzolo, olivo arancio amaro, quando di diametro del tronco è pari o superiore a cm. 7, e le palme di qualsiasi specie quando l'altezza dello stipite è superiore a mt. 0,50;
 - c. Gli alberi che, pur avendo raggiunto le misure di cui ai punti precedenti, sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti, secondo quanto previsto al successivo comma 10;
 - d. Ogni tipologia di alberi con caratteristiche autoctone.
- 7. Restano espressamente non disciplinate dalle norme del presente articolo le piante da frutto a scopi produttivi, ad eccezione dell'olivo, nonché le piante, le colture e le attività forestali disciplinate specificatamente da leggi regionali o poste sotto diretto controllo del Corpo Forestale dello Stato e dagli enti competenti.

- 8. Per quanto riguarda piante considerate infestanti, quali ad esempio la Robinia pseudoacacia, l'Ailanthus altissima e la Amorpha fruticosa, così come pure per piante inadatte quali il Pino marittimo (pinus pinaster) e l'Abete di Natale (Pinea excelsa) è consigliato l'abbattimento e la loro sostituzione con essenze compresse nell'elenco riportato al comma 20.
- 9. E' vietato, senza specifica autorizzazione, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi di cui al precedente comma 3, punti a), b), c). L'autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi di stabilità, pericolo di tenuta, intervento edilizio, motivati pericoli per la pubblica incolumità.
- 10. Tra gli interventi vietati non sono comprese le normali cure manutentorie e conservative, purché eseguite a regola d'arte, in periodo di riposo vegetativo, con attrezzi adeguati.
- 11. Sono considerati danneggiamenti degli alberi i seguenti interventi:
 - a. Ramatura dei palchi basali, e/o potature tali da incidere sulla stabilità delle piante da adulte;
 - b. Cimature e capitozzature;
 - c. Effettuazione di scavi a distanza dal tronco inferiore a quella tollerabile per l'integrità dell'albero in ragione della specie e dell'età;
 - d. Pavimentazione con materiali impermeabili a meno di cm. 50 dal tronco considerato con le dimensioni della pianta ad avvenuto sviluppo;
 - e. Deposito o versamento nel terreno, nella zona interessata dalle radici, di sostanze tossiche vegetali;
 - f. Asporto di terriccio dalla zona interessata dalle radici, se non finalizzata alla sua sostituzione con altro più idoneo allo sviluppo della pianta.
- 12. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di dichiarazione di pubblica utilità ovvero urgenti e necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di evitare pericoli imminenti o danni a persone o cose. Questi ultimi devono comunque essere comunicati al Comune entro cinque giorni ed adeguatamente documentati e motivati.
- 13. Nel caso di abbattimenti avvenuti per motivi di cui al precedente comma, ovvero per interventi di ristrutturazione vegetale comunque autorizzati dagli organi competenti, il Comune dovrà indicare se e in quali termini si potrà procedere alla piantumazione di nuoce essenze a sostituzione di quelle eliminate, a cui dovrà provvedere l'interessato a proprie spese con un numero almeno equivalente di alberi della stessa specie o di altre specie contenute nell'elenco di cui al comma 20, salvo diverse prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La posa a dimora dovrà avvenire secondo un progetto approvato dal Comune nelle forme previste dal successivo comma 11. L'obbligo di impianto sarà ritenuto soddisfatto dopo comunicazione da parte dell'interessato dell'avvenuto impianto di specifiche essenze interessate e dopo verifica di avvenuto attecchimento da parte dei competenti organi comunali.
- 14. Le sistemazioni a verde nell'ambito di progetti edilizi che prevedono la realizzazione di nuove aree a verde o la ristrutturazione di aree verdi esistenti, devono essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia integrata e devono essere effettuate con l'utilizzo di piante autoctone o di tipologia compatibile con il nostro territorio.
- 15. Il progetto della sistemazione a verde, in scala 1:200, dovrà essere accompagnato da relazione tecnica redatta a cura di professionista iscritto al collegio dei Periti Agrari o all'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, che illustri dettagliatamente:
 - a. Il rilievo della vegetazione esistente comprendente:
 - i. numero, qualità, posizione, dimensione, sviluppo e stato fitosanitario delle alberature esistenti;
 - ii. L'indicazione delle eventuali piante da abbattere;
 - b. La sistemazione definitiva dell'area di progetto;

- c. Le modalità di esecuzione dei lavori e, in linea di massima, le necessità per il mantenimento dell'area;
- d. L'elenco dettagliato e la consistenza numerica delle specie impiegate, tenendo conto della loro compatibilità ambientale;
- e. La conformità al presente Regolamento ed, in particolare, al presente articolo;
- 16. Qualora la sistemazione a verde sia accompagnata da un intervento edilizio, essa sarà autorizzata con il titolo abilitativo necessario per realizzare lo stesso intervento edilizio.
- 17. Nella progettazione dovranno essere tenute in debita considerazione la profondità del suolo e lo spazio a disposizione per l'apparato radicale, il microclima stazionale e l'esposizione.
- 18. Il terreno impiegato per nuove realizzazioni dovrà essere di buona qualità ed esente da macerie o detriti di qualsiasi genere.
- 19. Le distanze delle piante dai fabbricati e tra loro dovranno tenere conto dello sviluppo che assumeranno da adulte, in modo tale da non creare situazioni di danno e da garantire negli anni una crescita equilibrata; relativamente alle distanze dai confini si rinvia alla disciplina del Codice Civile (artt. 898-899) e del Codice della strada.
- 20. Si avrà cura di evitare il danneggiamento alla vegetazione a causa di fonti luminose, di sorgenti di calore e di emissioni di fumi o sostanze gassose concentrate.
- 21. Al fine delle funzioni igieniche e per la sicurezza, onde evitare il pericolo di incendi, tutte le aree verdi urbane pubbliche e private devono ricevere annualmente gli essenziali interventi di manutenzione e pulizia.
- 22. La scelta della specie da impiegare dovrà essere eseguita di norma tra quelle comprese nell'elenco di cui al comma 20, a meno che non si intendano ricreare ambienti di pregio estetico o di valore scientifico. Si eviterà pertanto, di norma, l'introduzione di specie inadatte al clima, nonché di piante invadenti o infestanti, privilegiato piante tipiche della zona.
- 23. Ai fini del presente articolo si riporta un elenco delle principali specie vegetali consigliate per il territorio comunale varazzino.

	•	•		
0	miss	SIS.	 	

- 24. Previo controllo da parte dei competenti organismi comunali e dei soggetti previsti dalla lettera d del presente articolo, per eventuali inottemperanze al presente articolo verranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. Per il danneggiamento della chioma, del tronco, delle radici degli alberi di cui al precedente comma 3, punti a), b), c), una sanzione da € 150 a € 1500 a pianta;
 - b. Per l'abbattimento senza autorizzazione degli alberi di cui al precedente comma 3), punti a), b), c), ovvero per la mancata piantumazione di nuove essenze a sostituzione di quelle eliminate, una sanzione da € 250 a € 2500 a pianta;
 - c. Per la mancata effettuazione annualmente degli essenziali interventi di manutenzione e pulizia delle aree verdi urbane a seguito ingiunzione, verrà provveduto d'ufficio e le relative spese poste a carico degli inadempienti, oltre al pagamento della sanzione da € 250 a € 1500.
 - d. L'attività di vigilanza ed il controllo sull'osservanza della presente legge e delle disposizioni degli uffici comunali è svolta dal personale della polizia provinciale, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalla guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n.30, e dalle guardie particolari giurate delle Associazioni con compiti di accertamento delle violazioni per la tutela dell'ambiente.